

CASO STUDIO N. 1

Un'ingiunzione da quasi 23.000 euro revocata: il debito non era dovuto

Caso studio

Un privato si è visto notificare un decreto ingiuntivo di **quasi 23.000 euro** da una società di recupero crediti, cessionaria in blocco di un vecchio rapporto bancario.

E qui devi capire una cosa, perché è la cosa che rovina più persone di qualunque altra: **senza una reazione tempestiva, il titolo sarebbe diventato definitivo**, aprendo la strada al pignoramento.

Non «forse». Non «probabilmente». Definitivo. Il silenzio, qui, è una firma.

La situazione era complicata da due fattori. Il primo: la catena di cessioni del credito. Il secondo, quello di cui nessuno parla, lo **squilibrio tra le parti**: da un lato un operatore professionale, dall'altro una persona sola davanti a numeri difficili da verificare.

Ecco invece cosa abbiamo fatto.

Non siamo partiti dai numeri del cliente. Siamo partiti da quelli della controparte. La strategia è partita dall'**analisi della documentazione prodotta dalla controparte**.

E lì è saltato fuori il punto: il credito risultava sostenuto soltanto da un **estratto di saldaconto**, privo degli estratti conto integrali necessari a provare la pretesa nel giudizio di merito. Un numero finale, senza la storia che dovrebbe giustificarlo.

Con l'opposizione sono state contestate la prova del credito, la legittimazione della cessionaria, la validità del contratto e l'applicazione di interessi e commissioni non pattuiti. Quattro fronti, aperti insieme.

Poi ha parlato il tribunale.

Il tribunale ha rilevato che la società **non aveva depositato neppure un estratto conto** e ha accolto l'opposizione, **revocando integralmente il decreto ingiuntivo**, con spese secondo soccombenza.

La somma pretesa è stata azzerata: una riduzione del cento per cento, ottenuta dimostrando una cosa semplice e scomoda per chi incassa: **chi chiede un pagamento deve prima provarlo**.

Risultato principale: Decreto ingiuntivo di quasi 23.000 euro revocato: la pretesa è stata azzerata.

Non credere a una sola parola di quello che hai appena letto. Leggilo con i tuoi occhi.

[Scansiona il QR Code o Clicca QUI e leggi il provvedimento.](#)



Adesso la parte che nessuno vuole scrivere, e che invece scriviamo noi.

Questo è un caso reale, riportato in forma anonima. Non è una promessa, non è una previsione, non è un listino di risultati.

Ogni opposizione ha contratti, documenti e termini propri: l'esito descritto **dipende dalle circostanze specifiche di quel caso** e dalla valutazione del giudice che lo ha deciso, e non è in alcun modo replicabile in via automatica. L'attività difensiva è e resta un'obbligazione di mezzi, non di risultato: nessun professionista può garantire la revoca di un decreto ingiuntivo, l'esito del giudizio o la condanna alle spese della controparte. Va inoltre considerato che la decisione qui richiamata può essere soggetta a impugnazione secondo le regole ordinarie.

Quello che si può fare è una cosa sola, ma va fatta bene e va fatta **entro i termini**: esaminare l'atto notificato, verificare la documentazione depositata a sostegno della pretesa, valutare la legittimazione del cessionario e le condizioni economiche applicate, e costruire l'opposizione prima che il decreto diventi definitivo.

Perché il termine per opporsi non si riapre. Mai.